



**All'esito delle riunioni, in data 16 novembre, 14 dicembre 2017 e 20 marzo 2018, della presidente della Corte d'Appello con i presidenti e consiglieri del settore penale è stato redatto il seguente:**

**Protocollo di redazione della sentenza penale**

La sentenza di secondo grado deve articolarsi in quattro parti fondamentali:

1. intestazione;
2. svolgimento del processo (sintesi della sentenza appellata, motivi d'appello e giudizio d'appello);
3. motivi della decisione;
4. dispositivo.

**1. Intestazione della sentenza.**

L'intestazione della sentenza deve contenere:

- a) la composizione dell'organo giudicante;
- b) il rito con cui è stato celebrato il processo;
- c) le complete generalità dell'imputato;
- d) l'indicazione del C.U.I. nel caso di imputato straniero sedicente;
- e) la indicazione della posizione dell'imputato:
  - ✦ libero presente;
  - ✦ libero assente (oppure contumace limitatamente ai processi in cui residua l'istituto della contumacia e non trova applicazione la legge 67/2014);
  - ✦ detenuto con la specificazione della misura cautelare personale (in carcere oppure agli arresti domiciliari) e con la specificazione della causa di detenzione (se detenuto nell'ambito dello specifico processo o per altra causa); detenuto presente o rinunciante;
  - ✦ sottoposto ad una misura cautelare personale diversa dalla custodia cautelare;
- f) la data dell'avvenuta privazione della libertà personale dell'imputato ai fini del corretto computo della scadenza dei termini di fase e dei termini di durata massima della misura;
- g) la dichiarazione o la elezione di domicilio; nel caso di elezione di domicilio presso lo studio del difensore d'ufficio, occorre precisare se questi ha assentito;
- h) l'eventuale ammissione al patrocinio a spese dello Stato con indicazione degli estremi del relativo provvedimento;
- i) il nominativo del difensore (o dei difensori) di fiducia dell'imputato o del difensore d'ufficio dello stesso;

*AA*



- j) il nominativo della parte civile con indicazione del nominativo del difensore presso cui è stato eletto domicilio;
- k) l'enunciazione completa e aggiornata dei capi d'imputazione con indicazione dell'eventuale modifica dell'imputazione nel corso del giudizio di primo grado da parte del pubblico ministero oppure con l'indicazione della diversa qualificazione giuridica effettuata dal giudice.

## **2. Svolgimento del processo.**

Lo svolgimento del processo deve contenere:

### **2a) La sentenza appellata**

- inserire i dati relativi alla sentenza appellata con l'indicazione delle statuizioni essenziali adottate con il dispositivo e la specificazione del rito (ordinario o camerale);
- la sintesi delle fasi salienti dell'*iter* processuale con la indicazione degli elementi probatori posti a base dell'affermazione di penale responsabilità, che hanno ricadute sulle ragioni della decisione. In caso di difformità tra la sentenza di primo grado e quella d'appello, nella ricostruzione del fatto sulla base della valutazione della prova occorre illustrare con maggiore puntualità la sentenza di primo grado: in tal caso, infatti, sussiste un onere motivazionale rafforzato dal momento che il giudice di secondo grado deve confrontarsi con le ragioni del provvedimento impugnato, che si riforma, e deve demolire, dimostrando le ragioni per le quali non lo condivide e lo contrasta, il percorso argomentativo seguito dal primo giudice, dando conto della diversa scelta adottata e della valutazione difforme accordata agli elementi di prova. In presenza di materiale probatorio costituito da intercettazioni telefoniche e/o ambientali, ad esempio, vanno indicate soltanto le pagine della decisione di primo grado in cui sono state richiamate le conversazioni ascoltate, con una sintesi molto breve del contenuto delle risultanze delle attività di ascolto; solo nella parte motiva dovranno essere esaminate le singole conversazioni al fine di enunciare le ragioni per le quali si è condivisa la lettura accusatoria oppure si è recepita quella alternativa proposta dalla difesa.

### **2b) Motivi di appello**

- la indicazione, in modo preciso, ma conciso, dei motivi d'appello. Le ragioni poste a base del motivo saranno valutate, cioè condivise oppure confutate, nella parte dedicata ai motivi della decisione.

### **2c) Giudizio d'appello**

- le udienze tenute;
- la eventuale rinuncia ad alcuni dei motivi proposti;



- la presentazione di memorie esplicative; la formulazione di richieste effettuate in udienza (si pensi, ad esempio, alla richiesta di declaratoria ai sensi dell'art. 131 bis c.p. oppure alla richiesta di non doversi procedere per estinzione del reato per la prescrizione maturata dopo la redazione dell'atto di appello);
- gli eventuali provvedimenti di sospensione della decorrenza dei termini di custodia cautelare per complessità del giudizio d'appello;
- i rinvii, anche quelli su richiesta dell'imputato e/o del difensore e le sospensioni dei termini di custodia cautelare e di prescrizione dei reati;
- la assunzione di nuovi mezzi di prova per effetto di eventuali rinnovazioni;
- l'udienza di discussione e le conclusioni rassegnate dalle parti.

### **3. Motivi della decisione.**

La ricostruzione del fatto e l'esame dei motivi di gravame rappresentano il cuore della sentenza e costituiscono il compito essenziale del giudice d'appello. Il contenuto argomentativo della decisione deve essere ispirato a criteri di esaustività, concisione e chiarezza.

E' necessario seguire l'ordine logico delle questioni, anche se siano state enumerate dall'appellante in modo diverso: per esigenze di ordine, infatti occorre, innanzitutto, esaminare le questioni preliminari, poi quelle pregiudiziali, quelle di merito ed, infine, quelle relative al trattamento sanzionatorio. E' opportuno argomentare, affrontando le questioni centrali poste e, solo successivamente, gli aspetti marginali della vicenda. Le questioni comuni a più imputati devono essere trattate prima dell'esame delle singole posizioni personali in un capo apposito.

Occorre tenere conto di tutte le richieste formulate in udienza oppure rappresentate in memorie depositate, perché esse possono ridefinire il *devolutum* per varie ragioni: si pensi, ad esempio, alla rinuncia ad un motivo proposto oppure alla richiesta di non doversi procedere per essere sopraggiunte cause estintive ovvero a nuove richieste per effetto della modifica della normativa, intervenuta in corso di processo, oppure alla richiesta di applicazione del vincolo della continuazione con altri reati giudicati con sentenze passate in cosa giudicata. Naturalmente occorre valutarne anche l'ammissibilità, tenuto conto della loro rilevanza di ufficio e dell'ambito di cognizione delimitato con i motivi d'appello.

Nei maxiprocessi è necessario enucleare la posizione processuale dell'imputato.

Per la particolare rilevanza che il sistema costituzionale attribuisce alla determinazione della pena e in considerazione di eventuali ricadute sulla definizione del processo (si pensi al caso in cui, in pendenza di ricorso per cassazione, uno dei reati contestati si estingua per il decorso del termine prescrizione) devono essere individuate e quantificate tutte le componenti del trattamento sanzionatorio:



- la pena-base, previa individuazione del reato più grave (tenendo presente che il tentativo è fattispecie autonoma e che, pertanto, non deve essere operata la riduzione, indicando la pena per la ipotesi consumata);
- l'aumento di pena operato per ciascuna delle circostanze aggravanti (compresa la recidiva) oppure la riduzione effettuata per ciascuna delle circostanze attenuanti;
- il giudizio di comparazione nel caso di concorso eterogeneo di circostanze;
- la entità dei singoli aumenti di pena in relazione a ciascun reato che viene avvinto dal vincolo della continuazione;
- la eventuale riduzione di pena per effetto del rito prescelto.

Nella determinazione della pena in relazione a ciascuno di questi passaggi sanzionatori non è sufficiente il mero richiamo alla disposizione di legge (artt. 133, 62 bis, 69 c.p., ecc.), ma è necessaria l'indicazione di elementi fattuali idonei a corroborare il giudizio.

#### **4. Dispositivo.**

Esige formule chiare, precise, uniformi.

Vanno indicati gli estremi della sentenza impugnata (data di emissione della sentenza ed autorità che l'ha emessa), se essa sia oggetto di conferma o di riforma (totale o parziale), il nome e il cognome dell'imputato, la indicazione dei reati per i quali la sentenza viene riformata e la eventuale rideterminazione della pena.

In caso di processi a carico di una pluralità di imputati, vanno specificate le statuizioni assunte in relazione a ciascuna posizione.

Occorre tenere presente il rapporto tra la pena inflitta e le pene accessorie applicate (quando si riduce la prima bisogna verificare se le pene accessorie applicate in primo grado devono essere revocate oppure sostituite. Invero, se non si adottano le statuizioni consequenziali si ha, poi, la necessità di instaurare successivamente incidenti di esecuzione).

E' necessario indicare il riconoscimento di eventuali benefici di legge (sospensione della pena oppure non menzione) oppure revocare quelli già concessi.

Occorre indicare le pene accessorie e le misure di sicurezza eventualmente disposte.

Vanno indicati provvedimenti in materia di libertà personale, compresa la scarcerazione in caso di assoluzione dal reato per il quale l'imputato era detenuto.

Vanno tenute presenti le statuizioni sui capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

Va disposta la confisca oppure il dissequestro di quanto in sequestro, pur se non disposti in primo grado.



**CORTE DI APPELLO DI SALERNO**

**PRESIDENZA**

---

Quando c'è riserva di termine per il deposito della motivazione, vanno necessariamente sospesi i termini di custodia cautelare per la stessa durata ai sensi degli artt. 544 e 304, comma 1, lett. c), c.p.p.

**5. Indice**

Nei processi più complessi, a prescindere dal numero degli imputati, per la delicatezza delle questioni trattate, è necessario completare la redazione con la compilazione dell'**indice**.

**Salerno, 20 marzo 2018**

**La Presidente della Corte**

**Iside Russo**